


013371

16 DIC. 2011



REGIONE PUGLIA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE REGOLANTE IL RAPPORTO CON IL DIRETTORE GENERALE DI AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA PUGLIA.

Tra

il dott. Nicola Vendola, nato a Bari il 26 agosto 1958, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della Regione Puglia (C.F. 80017210727) nella sua qualità di Presidente *pro-tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33

e

la dott.ssa Paola CIANNAMEA, nata a Lecce il 10 marzo 1951, residente a Lecce, Via Vecchia Frigole n.24, C.F. CNNPLA51C50E506K, nominata Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di ~~Lecce~~ con sede a ~~Lecce~~, di seguito denominata ~~ASL LE~~, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2502 del 15 novembre 2011

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 (OGGETTO)

1. La Regione Puglia, ai sensi degli artt. 3 e 3-bis del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. nonché dell'art. 24 della L.R. 4/2010 s.m.i., conferisce l'incarico di Direttore generale dell'~~ASL LE~~ alla Dott. ssa Paola CIANNAMEA.

ART. 2 (NATURA DELL'INCARICO)

1. La dott.ssa Paola CIANNAMEA si impegna ad esercitare, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Azienda, le funzioni stabilite dal Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dalle leggi regionali vigenti in materia, nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento o da atti di programmazione regionale.

ART. 3 (RESPONSABILITÀ)

1. La dott.ssa Paola Ciannamea si impegna a rispettare le disposizioni e gli indirizzi prescritti da leggi ed atti programmatori sia nazionali che regionali, e ad osservare i principi, le direttive e gli obiettivi generali stabiliti dalla Giunta Regionale.
2. La dott.ssa Paola Ciannamea, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90 s.m.i., è tenuta a mantenere il segreto d'ufficio.
3. La dott.ssa Paola Ciannamea è tenuta a garantire la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

ART. 4 (OBIETTIVI)

1. Fermi restando gli obiettivi vincolanti a pena di decadenza previsti da leggi statali o regionali, riportati in Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, la dott.ssa Paola Ciannamea è tenuta al rispetto degli obiettivi di mandato individuati dalla Giunta Regionale con l'atto di nomina e degli obiettivi gestionali, sia di carattere economico-finanziario che di salute, individuati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento. *ART. 2592*
2. Gli obiettivi vincolanti a pena di decadenza di cui all'Allegato 1 sono sottoposti al monitoraggio periodico dei competenti Servizi dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari opportunità nonché di altri Servizi regionali competenti per singole materie, i quali riferiscono eventuali inadempienze al Direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari opportunità ed all'Assessore alla Sanità. In tal caso, l'Assessore propone alla Giunta Regionale, ai sensi della L. 241 del 1990 s.m.i., l'avvio del procedimento di decadenza e, laddove le controdeduzioni dell'interessato risultino non esaustive, sottopone alla Giunta Regionale il provvedimento di decadenza.
3. Gli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario e di salute, individuati con apposito provvedimento della Giunta Regionale, sono sottoposti a verifica annuale da parte del direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari opportunità, sulla base della certificazione di raggiungimento dei singoli obiettivi da parte degli Uffici e Servizi regionali competenti per materia e dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARES) secondo le modalità indicate nel provvedimento adottato dalla Giunta Regionale per l'individuazione degli stessi. *Ob. annuali e metodo di valutazione. Prom. Salute*

ART. 5 (VALUTAZIONE DI METÀ MANDATO)

1. Il Direttore generale è sottoposto alla valutazione di metà mandato di cui all'art. 3-bis, comma 6 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., finalizzata alla conferma o meno dell'incarico dello stesso fino alla sua naturale scadenza.
2. La valutazione di metà mandato viene effettuata, sulla base dei dati forniti dagli Uffici e Servizi dell'Assessorato per quanto di competenza e dall'ARES, da una Commissione di esperti appositamente nominata dalla Giunta Regionale. *br*
3. Le modalità di svolgimento della verifica di metà mandato sono quelle previste dagli *luc*

atti deliberativi di Giunta Regionale in vigore, salvo successive modifiche degli stessi.

ART. 6
(COMPENSO)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto l'Azienda corrisponde, a carico del proprio bilancio, al Direttore generale – nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1 del D.P.C.M. 502/1995 s.m.i. nonché da quanto disposto dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 932 del 10/5/2011 ed eventuali successive modificazioni – un compenso annuo omnicomprendivo, decurtato ai sensi della L. 133/2008, della L. 122/2010 e della L.R. 1/2011, pari ad € 111.555,00 (centoundicimilacinquecentocinquantacinque/00) al lordo di oneri e ritenute di legge.
2. Il predetto trattamento economico, calcolato con riferimento alle voci stipendiali fisse e continuative con esclusione della retribuzione di risultato e di eventuali assegni *ad personam*, è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di identico ammontare.
3. Spetta altresì al Direttore generale, nella misura prevista per i dirigenti generali dello Stato di livello C, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute per lo svolgimento di attività inerenti le proprie funzioni istituzionali: in tal caso, l'Azienda provvede alla liquidazione delle relative spettanze sulla base delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate.
4. Il trattamento economico di cui al comma 1 del presente articolo è integrato – ai sensi dell'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. – di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario di cui all'art. 4, co. 1 e 3, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione.

ART. 7
(DURATA)

1. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo nonché dal successivo art. 7, l'incarico ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di insediamento.
2. La Giunta Regionale può, per motivate esigenze organizzative e gestionali, modificare la sede di assegnazione relativa all'incarico conferito con il presente contratto, spostando il Direttore generale presso altra Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale per la residua durata del contratto. In tal caso, nulla è dovuto al Direttore generale a fronte della suddetta mobilità interaziendale.
3. In caso di modifica dell'ambito territoriale dell'Azienda disposta con legge regionale, laddove non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 2, il presente contratto si intende risolto contestualmente all'entrata in vigore della norma stessa.
4. In caso di rinuncia anticipata all'incarico, è fatto obbligo alla dott.ssa Paola Ciannamea di darne preavviso almeno 60 giorni prima, a mezzo raccomandata, al Presidente della Giunta Regionale.

ART. 8
(DECADENZA, REVOCA E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO)

1. Nel caso in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 7 del Decreto legislativo n. 502/1992 s.m.i., il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta Regionale previo parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, salvo casi di particolare gravità ed urgenza, e previa contestazione formale dell'addebito all'interessato, risolve il presente contratto dichiarando la decadenza del Direttore generale.
2. Il venir meno del rapporto fiduciario tra Giunta Regionale e Direttore generale integra la fattispecie dei gravi motivi di cui al comma precedente, determinando la risoluzione del contratto.
3. In caso di esito negativo della verifica sui risultati aziendali e sugli obiettivi conseguiti dal Direttore generale dopo i primi 18 mesi dalla nomina, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 6, del Decreto legislativo n. 502/1992 s.m.i., l'impossibilità di procedere alla conferma dell'incarico comporta la risoluzione del presente contratto e, conseguentemente, la decadenza dalla nomina.
4. In tutti i casi di decadenza dalla nomina previsti dalla normativa vigente, nulla è dovuto al Direttore generale a titolo di indennità di recesso.
5. La condanna con sentenza anche non passata in giudicato del Direttore generale per i reati di concussione, corruzione, malversazione, falso in atto pubblico e truffa, nonché la condanna con sentenza anche non passata in giudicato per reati commessi con dolo o colpa grave e connessi all'esercizio delle funzioni di Direttore generale, comporterà la risoluzione di diritto del contratto senza contestazione e/o preavviso.
6. Il rinvio a giudizio per i reati di cui al precedente comma 5 nonché per altri reati commessi anche al di fuori dell'esercizio delle funzioni di Direttore generale, potrà essere valutato ai fini di quanto stabilito dai commi 1 e 2 del presente articolo.

ART. 9
(TUTELA LEGALE)

1. In sede di procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle proprie funzioni, l'Azienda assume a proprio carico – a condizione che non sussista conflitto d'interessi – ogni onere di difesa per tutti i gradi di giudizio.
2. In caso di condanna del Direttore generale con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Azienda ripete tutti gli oneri sostenuti per la difesa del Direttore generale in ogni grado di giudizio.

ART. 10
(NORMA FINALE E DI RINVIO)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto e non disciplinato dal Decreto legislativo n. 502/1992 s.m.i. e dalla normativa regionale in materia, si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.

luir

2. Il presente contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative statali o regionali che dovessero successivamente intervenire a modificare la disciplina della materia, anche in caso di riduzione del compenso pattuito.

ART. 11
(FORO COMPETENTE)

1. In caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto, il foro competente è quello di Bari.

ART. 12
(REGISTRAZIONE)

1. Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2. Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del Direttore generale dell'Azienda.

Bari, li 29 NOV. 2011

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Walter Verde

IL DIRETTORE GENERALE

Paola Ciannone

APPROVAZIONE ESPRESSA

La sottoscritta dott.ssa Paola Ciannone, preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva espressamente ed in particolare, ai sensi e per effetto dell'art. 1341, co. 2 del Codice Civile, le clausole contrattuali di cui agli artt. 3 ("Responsabilità"), 4 ("Obiettivi gestionali"), 6 ("Compenso"), 7 ("Durata"), 8 ("Decadenza, revoca e risoluzione del rapporto"), 10 ("Norma finale e di rinvio").

Bari, li 29 NOV. 2011

Il Direttore Generale

Paola Ciannone

OBIETTIVI VINCOLANTI A PENA DI DECADENZA D.G. ASL (con indicazione a margine delle fonti normative di riferimento)_

1) Invio informatico trimestrale alla Regione, al Ministero dell'Economia e Finanze ed al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali della certificazione di accompagnamento del Conto Economico trimestrale.

[*Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 6, co. 2, recepita dalla L. 266/2005 (Finanziaria 2006), art. 1, co. 274*].

2) Garanzia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione o, in caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio, presentazione di un piano contenente indicazione delle misure idonee a ricondurre la gestione al predetto equilibrio, ovvero entro i limiti delle assegnazioni effettuate annualmente attraverso il Documento di Indirizzo Economico Funzionale delle Aziende ed Enti del SSR (DIEF).

La certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio comporta automaticamente il blocco delle assunzioni del personale dell'azienda e dell'affidamento di incarichi esterni per consulenze non a carattere sanitario per l'esercizio in corso. La riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati deve essere assicurata entro il 30 settembre qualora la situazione di disequilibrio sia stata certificata nel primo o nel secondo trimestre, ovvero entro il 31 dicembre qualora la situazione di disequilibrio si sia verificata nel corso del terzo o quarto trimestre; in caso contrario la Regione dichiara la decadenza dei direttori generali.

Qualora per esigenze straordinarie si renda necessario assumere iniziative di gestione comportanti spese non previste ed incompatibili con gli obiettivi, i direttori generali devono ottenere preventiva autorizzazione dalla Giunta regionale, fatti salvi i provvedimenti contingibili ed urgenti e i casi in cui ricorra il pericolo di interruzione di pubblico servizio per i quali le Aziende danno comunicazione alla Giunta Regionale entro i successivi quindici giorni.

La decadenza opera, in particolare, nei seguenti casi :

a) mancata o incompleta presentazione della certificazione di accompagnamento del Conto Economico trimestrale;

b) mancata presentazione del piano di rientro nei termini definiti dalla Regione all'art. 33 della L.R. 38/1994 s.m.i.;

c) mancata riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati al 30 settembre ovvero al 31 dicembre, come sopra indicato

[*D.Lgs. 502/1992 s.m.i., art. 3-bis, co. 7; L.R. 38/1994, art. 33, co. 2; L.R. 28/2000, art. 24, co. 2; L.R. n. 32/2001, art. 10; L. 289/2002, art. 52, co. 4, lett. d); Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 6, co. 2, recepita dalla L. 266/2005 (Finanziaria 2006), art. 1, co. 274*].

3) Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione.

[*D.Lgs. 502/1992 s.m.i., art. 3-bis, co. 7*].

4) Acquisto di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato.

Le Aziende sanitarie e ospedaliere, singolarmente o in forma aggregata, hanno l'obbligo, in attuazione e secondo i criteri di cui all'articolo 59 della L. 388/2000, di aderire alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro attraverso la CONSIP per tutte le categorie merceologiche pubblicate sul relativo sito Internet, ovvero di utilizzare i relativi parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento. Le stesse Aziende, ove

Car

Lucy

disattendano la predetta disposizione, devono motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni CONSIP.

[L.R. 14/2001 , art. 17]

5) Garanzia dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.

[L. 120/2007, art. 1, co. 7].

6) Stipula e rispetto dei contratti con le strutture provvisoriamente accreditate.

[L.R. 32/2001, art. 11]

7) Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel Sistema Informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali.

[L.R. 4/2003, art. 32, co. 2; D.G.R. 1200/2006, in attuazione dell'Intesa Stato Regioni 23 marzo 2005].

8) Controllo e monitoraggio dei comportamenti prescrittivi di MMG e PLS, entro i limiti del budget ad essi attribuito.

[L.R. 4/2003, art. 36, co. 6]

9) Attivazione di iniziative per il monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, ai fini di una sua riconduzione verso i valori di riferimento.

[L.R. 405/2001; D.G.R. n. 1718/2004]

